

SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto prevede: le principali attività ricomprese nel Servizio e che dovranno essere prestate dall'Aggiudicatario secondo quanto precisato nel Capitolato Tecnico – sez. A.

Resta inteso che per lo svolgimento delle attività menzionate e per gli ulteriori adempimenti indicati come ricompresi nel Servizio dal Capitolato Tecnico – sez. A, nulla sarà dovuto all'Aggiudicatario oltre al canone indicato in offerta.

Le attività oggetto dell'appalto costituiscono un Servizio unico e pertanto non verranno prese in considerazione offerte che non contemplino la fornitura dell'intero Servizio alle condizioni minime stabilite previste dal Capitolato Tecnico - sez. A .

Art. 2 – IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta, per quanto descritto all'art. 1 del presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico - sez. A e dettagliato nei documenti allegati, per una durata di quattro anni, rinnovabile annualmente sino ad un massimo di ulteriori quattro, è pari ad € 122.016.717,14= Iva esclusa, oltre agli oneri di sicurezza quantificati in € 250.000,000.= Iva esclusa (per un importo complessivo di € 122.266.717,14.= esclusa IVA).

Per quanto riguarda l'eventuale revisione prezzi, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti.

La revisione verrà operata sulla base di una istruttoria che terrà conto dei dati di cui all'art. 7 comma 4 let. c) e comma 5 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'Aggiudicatario, ai fini dell'esecuzione di tutte le attività oggetto del Servizio o comunque di quelle offerte od affidate dall'Azienda nel periodo di durata del Servizio, ha l'onere di rispettare tutte le normative, direttive, leggi, decreti, raccomandazioni, linee guida, ecc. nazionali e comunitari vigenti e/o emanate nel corso del Servizio, nessuna esclusa o riservata.

Art. 4 – NORME GENERALI

Nessun compenso o rimborso spetterà alla Ditta per lo studio, la progettazione e la presentazione documentale dell'offerta in qualsiasi fase della gara anche in caso di non aggiudicazione della stessa.

Tutta la documentazione presentata in sede di gara si intende acquisita agli atti dalla Committenza e non verrà in alcun caso restituita.

Le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente capitolato assumono valore di vincolo nel rapporto tra l'Aggiudicatario ed ogni singola Azienda committente.

Medesimo valore vincolante hanno le prescrizioni particolari indicate in ognuno dei sub - Allegati 4, con cui ogni singola Azienda committente dispone autonome regole che l'Aggiudicatario avrà l'obbligo di rispettare pena l'applicazione di quanto previsto all'Art. 12: "*Mancata erogazione del servizio*" del Capitolato Tecnico sez. A.

Ogni singola Azienda committente, in ogni caso, potrà svolgere una attività di controllo autonoma ed indipendente rispetto alla gestione del Servizio da parte dell'Aggiudicatario, nel novero del proprio ambito territoriale, delle proprie esigenze tecniche e logistiche e del potere amministrativo di competenza.

Per quanto non espressamente indicato al presente Capitolato ed ai suoi allegati si rimanda a quanto dettato al Bando di Gara e ad ogni altra documentazione pubblicata e/o inviata dalla Committenza alle Ditte partecipanti.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, ad assicurare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento normativo ed economico, come previsto dal presente Capitolato. L'Aggiudicatario esonera pertanto le Aziende Sanitarie committenti, nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

Art. 6 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di scioperi del personale dell'Aggiudicatario o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere assicurata la piena continuità del Servizio secondo le indicazioni del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati.

L'interruzione ingiustificata del Servizio di cui al presente articolo comporta responsabilità penale in capo all'Aggiudicatario, ai sensi dell'Art.355 del Codice Penale, ed è qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale.

Art. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

L'Aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto assume l'obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto, secondo le modalità di cui alla L. 13/8/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia".

In particolare l'Aggiudicatario si impegna a registrare, su conto corrente dedicato - anche in via non esclusiva - i movimenti finanziari, da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, e riportanti, ove previsto, il numero CIG o il codice CUP relativi al/ai lotto/i assegnato/i della presente gara. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare alle Aziende Sanitarie interessate gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché i nominativi, le generalità ed il Codice Fiscale delle persone fisiche delegate ad operare sul conto sopra citato, entro il termine di giorni 7 dall'accensione del medesimo. L'Azienda Sanitaria interessata si impegna a verificare l'inserimento di analoga clausola nel caso di stipula di subcontratti.

Art. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Alla fine di ogni trimestre la Ditta aggiudicataria emetterà fattura per il servizio nei confronti di ciascuna delle Aziende Sanitarie interessate, i relativi pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. La decorrenza per l'emissione della prima fattura è la data del verbale di avvio del servizio ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Tecnico – sez. A.

Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, e s.m.i.

Gli interessi scaduti non producono interessi.

E' fatto divieto alla Ditta, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di ciascuna azienda sanitaria, di interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 270/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna azienda sanitaria dipendenti da tale interruzione.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato è fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'azienda sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

Art. 9 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipula della Convenzione avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione sarà registrata a cura della Stazione Appaltante secondo le modalità previste dall'art. 11 D. Lgs. 163/2006.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ciascuna azienda sanitaria provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura a favore dell'Aggiudicatario.

Con l'Ordinativo di Fornitura le aziende sanitarie comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

La Convenzione disciplina in particolare i seguenti aspetti contrattuali:

1. penalità
2. risoluzione del contratto
3. recesso dal contratto
4. cessione del contratto
5. subappalto
6. danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
7. cauzione definitiva
8. trattamento dei dati personali
9. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse riguardare i rapporti tra Centrale e fornitori, è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

Per le controversie relative alla mera esecuzione del contratto e perciò i rapporti tra aziende sanitarie contraenti e fornitori, territorialmente competenti in via esclusiva saranno il Tribunale di Genova in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse aziende sanitarie contraenti.

Art. 11 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006 e smi "Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
e al Regolamento attuativo del Codice degli Appalti di cui al D.P.R. 5.10.2007 n. 207.